



31452/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Presidente -
Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
Dott. PAOLO SPAZIANI - Rel. Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 13/09/2022 -
CC

non 31452
R.G.N. 2783/2022

Rep.

CVAI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2783/2022 RG, proposto da:

(omissis) **s.r.l.**, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*; rappresentato e difeso
dall'Avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*; rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis)
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1786/2021 della CORTE di APPELLO di
PALERMO, depositata il 10 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere Relatore
Dott. PAOLO SPAZIANI.

Rilevato che:

7803
22

il (omissis) s.r.l. convenne in giudizio l'(omissis) s.p.a. dinanzi al Tribunale di Palermo, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti dalla rottura in vena di un ago catetere, avvenuta durante l'esecuzione di un esame TAC ad una sua paziente; espose che, nell'occasione, si era dovuto procedere al ricovero in ospedale della paziente, per togliere in via chirurgica il pezzo residuo dell'ago rimasto in vena; soggiunse che, a seguito di tale episodio, aveva subito un sensibile calo di fatturato dovuto alla disdetta di visite ed esami già prenotati, nonché un danno all'immagine derivatole dalla diffusione della notizia nell'ambiente medico;

Fuc

il Tribunale rigettò la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo – che ha respinto il gravame del (omissis) s.r.l.– sulla base dei seguenti rilievi:

Fuc

I- esclusa l'applicabilità, nella fattispecie, della disciplina contenuta nel codice del consumo (atteso che l'appellante non rivestiva la qualifica di "consumatore" in relazione all'acquisto oggetto di causa), la pretesa della società attrice trovava la sua base normativa nell'art.1494 c.c., il quale consente al compratore di ottenere dal venditore il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi della cosa venduta di cui dimostri la sussistenza;

II- peraltro, l'onere di provare la sussistenza del vizio non era stato assolto dal (omissis) s.r.l., non potendo lo stesso desumersi dalle dichiarazioni dei diversi testimoni escussi, dovendosi tenere conto: a) sotto il profilo soggettivo, della circostanza che alcuni di questi testimoni erano collaboratori dell'una o dell'altra parte in causa e che uno di essi era l'operatore che aveva materialmente proceduto ad

effettuare l'intervento di infissione dell'ago catetere, prima della sua rottura, sicché era verosimile che egli avesse offerto una narrazione dei fatti influenzata dalla sua diretta partecipazione all'evento; b) ancora sotto il profilo soggettivo, dell'ulteriore circostanza che lo stesso operatore, nel riferire che aveva svolto l'intervento seguendo correttamente le regole dell'arte medica, aveva descritto l'ago come "integro" e la sua rottura come evento "eccezionale"; c) infine, sotto il profilo oggettivo, della circostanza che la società appellante non aveva mai ottemperato alla richiesta dell'appellata di consegna del residuo del prodotto al fine di compiere le opportune indagini sui suoi possibili difetti;

propone ricorso per cassazione il (omissis) s.r.l. sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso (omissis) s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. l'unico motivo di ricorso per cassazione denuncia «*nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione alla produzione documentale effettuata ed all'esito della prova testimoniale*»;

la società ricorrente deduce che il giudice di appello, nel formulare il giudizio circa la mancata prova della sussistenza del vizio denunciato, da un lato non avrebbe tenuto conto della documentazione tempestivamente e ritualmente versata in atti (ed in particolare di un CD Rom contenente una circostanziata documentazione fotografica relativa al catetere spezzato); dall'altro lato non avrebbe considerato le risultanze della prova testimoniale (segnatamente, le dichiarazioni rese dal direttore sanitario della struttura, che aveva personalmente assistito alle operazioni di impianto del catetere);

sostiene che tali omissioni, per un verso avrebbero «*oltremodo viziato*» l'«*impianto motivazionale della sentenza*»; per l'altro, avrebbero concretato la «*mancata valutazione di un fatto decisivo*»;

2. il motivo – e con esso l'intero ricorso – è inammissibile per plurime ragioni;

2.1. in primo luogo, nella parte in cui evoca il vizio di motivazione, omette di considerare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090);

2.2. in secondo luogo, nella parte in cui evoca l'omesso esame di fatto decisivo e controverso, il ricorso in esame dimentica che il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi della norma sopra citata,



deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l'omesso esame di elementi istruttori precostituiti (nella specie, il CD Rom) o costituendi (nella specie, la testimonianza del teste ^(omissis)) qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie, la rottura dell'ago catetere), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

Fuc

2.3. in terzo luogo, più in generale, va poi considerato che, in applicazione della regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del dell'art. 360 n. 5 c.p.c. dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" *in facto*, sicché il ricorrente in cassazione,

per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994); nel caso di specie, questo onere non è stato assolto, giacché solo nella memoria depositata in vista dell'odierna adunanza camerale, la società ricorrente ha dedotto che le motivazioni poste a fondamento delle due decisioni di merito sarebbero state non coincidenti; a prescindere dalla manifesta infondatezza di tali deduzioni (stante la perfetta sovrapposibilità dei due giudizi di merito quanto all'esclusione della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria), esse sono comunque tardive poiché la funzione meramente illustrativa della memoria impedisce che la stessa possa efficacemente integrare le carenze del ricorso in ordine alle censure formulate avverso la sentenza impugnata (Cass. 07/04/2005, n. 7260; Cass. 18/12/2014, n. 26670; Cass. 27/08/2020, n. 17893);

2.4. in quarto luogo, infine, quand'anche non si volesse tenere conto delle assorbenti e plurime ragioni di inammissibilità sopra illustrate, la prospettata censura, in ogni caso, non sarebbe propriamente inquadrabile in alcuna delle fattispecie che consentono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il sindacato di legittimità ad opera di questa Corte giacché, nel rimproverare alla Corte di appello l'omesso od erroneo apprezzamento delle prove costituite e costituende assunte nel giudizio, la società ricorrente omette di considerare che il predetto apprezzamento è riservato al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più



idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499);

3. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

Per questi motivi

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di cassazione, in data 13 settembre 2022.

Il Funzionario Giudiziario
Gracchi LATROFA

IL PRESIDENTE

Francesco Maria Cirillo

Francesco M. Cirillo

DEPOSITO IN CANCELLERIA

12 5 OTT. 2022

Il Funzionario Giudiziario

